

Appello x il 1



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AOSTA
in composizione monocratica
GIUDIZIO DIBATTIMENTALE ORDINARIO

Sent n. 80/2020

del 24/2/2020

R.G. dib. 195/2019

R.G.N.R. 334/2017

Depositata oggi

21 APR 2020

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT.SSA MARINA CARELLI

plac

Comunicata al Proc. Gen. il

21.04.2020

Alla pubblica udienza del 24/2/2020, il Giudice dott. Marco Tornatore, ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

nel procedimento penale contro:

~~BRUNO Linaud Pierre Gustave~~ nato il ~~22/05/1984~~ in ~~Montes (Monza)~~,
residente in ~~Montes (Monza)~~, ~~via della Pace, 12~~, elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. ~~Claudio Soro~~ del foro di Aosta;
difeso ed assistito dall'avv. ~~Claudio Soro~~ del foro di Aosta, di fiducia;

LIBERO (L) - presente

Estratto esecutivo il

~~JANIN Rudi~~ nato il ~~06/10/1966~~ in ~~Aosta~~, residente in ~~Agnone (Aosta)~~, frazione
~~Bacina, 36~~, ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.;
difeso ed assistito dall'avv. ~~Domenico PIRI~~ del foro di Monza, di fiducia;

LIBERO (L) - presente

Passata in cosa giudicata il

12.09.2020
X 20 e 30
Copia al P.M. *K*

~~PINO ALBERTO~~ nato il ~~20/04/1975~~ in ~~Genova~~, residente in ~~Genova~~
~~Genova~~, via ~~...~~, ivi elettivamente domiciliato ex art. 161 c.p.p.;
difeso ed assistito dall'avv. ~~Domenico PIRI~~ del foro di Monza, di fiducia;

LIBERO (L) - presente

ex art. 15 il

ex art. 27 il

- 1 FEB 2021

ex art. 28 il

[Signature]

IMPUTATI

delitto p. e p. dagli artt. 110 c.p., 40 cpv., 589 c.p, perché, con concorso di azioni colpose indipendenti, nelle seguenti qualità:

- ~~BENARD~~ in qualità di guida alpina che aveva avuto l'incarico di accompagnare il gruppo di alcuni dipendenti della società "Patron Company Europe", di cui facevano parte ~~BENARD~~ ~~Franco~~ ~~Lois~~, ~~BRUNASCHI~~ ~~Kittel~~, ~~FOSCHI~~ ~~Gaiole~~ ~~Simon~~ ~~Eric~~, nel corso di un'escursione in "eliski" organizzata dalla "Ski weekend", da svolgersi nella zona della Valgrisenche tra lo "Chateau", "Il Buco" e il ghiacciaio della Glairretta, e quindi titolare di una posizione di garanzia avente ad oggetto il controllo delle fonti di pericolo, derivante dalla posizione professionale rivestita e dall'incarico contrattuale ricevuto;
 - ~~JACOB~~ in qualità di guida alpina, dipendente della società gestrice dell'attività di "Eliski", la ~~RMI~~ ~~GBA~~ composta da "GMI s.r.l.", "ENRICA scarl", "Arista Aviation s.r.l.", con le funzioni di "coordinatore a terra", e con le mansioni di valutare le condizioni dei luoghi di discesa, valutando le discese sicure e quelle, al contrario non praticabili e, di conseguenza, di inibire sorvoli e discese in presenza di condizioni di rischio, quindi titolare di una posizione di garanzia derivante dall'attività in concreto svolta, dalla sua qualifica professionale e dalla sua posizione contrattuale;
 - ~~PRIMO~~ in qualità di amministratore unico della "GMI s.r.l." società capogruppo della ~~RMI~~ che gestiva l'attività di eliski nella zona della Valgrisenche, incaricato di gestire il servizio in modo adeguato a evitare ogni rischio e quindi titolare di una posizione di garanzia derivante dal contratto concluso con gli utenti dell'attività;
- cagionavano o comunque non impedivano, per colpa, la morte di ~~BENARD~~ ~~Franco~~ ~~Lois~~ che si verificava quando, dopo che il coordinatore a terra aveva indicato come sicuri i percorsi "Chateau", "del buco", "Glairretta" e del ghiacciaio del Giasson, il gruppo di cui faceva parte il ~~BENARD~~ veniva condotto, a bordo



dell'elicottero, all'inizio del tracciato dello Tsa, particolarmente pericoloso, e iniziava la discesa, con condizioni di visibilità perfette e su un pendio innevato particolarmente ripido, di pendenza comunque uguale o superiore a 30°, operando la sollecitazione del consistente manto nevoso e, durante la discesa, veniva travolto da una consistente massa nevosa distaccatasi dalla parte alta della valle, a causa delle condizioni di instabilità del manto nevoso, che, dopo avere acquistato velocità ed avere aumentato le proprie dimensioni, travolgeva il gruppo di sciatori, determinando la morte del ~~B...~~, che veniva completamente ricoperto dalla neve, per asfissia.

Per colpa consistita in negligenza, imprudenza e imperizia e, in particolare:

per quanto riguarda ~~B...~~:

- per avere condotto, in qualità di guida alpina, il gruppo di sciatori, peraltro tutti inesperti, in una discesa in zona altamente pericolosa, quella dello "Tsa", nonostante si trattasse di zona interdetta e su cui era vietato il passaggio;
- per non avere approfondito le condizioni di rischio, effettuando le doverose interlocuzioni con i gestori dell'attività di eliski, che avrebbero consentito di valutare adeguatamente le condizioni di rischio, anche in relazione alla situazione meteo dei giorni precedenti;
- per non avere valutato l'elevatissima pericolosità della discesa, trattandosi di versante con elevatissima pendenza, spesso superiore ai 30°, di conformazione estremamente stretta, con elevato pericolo di distacco di grandi masse di neve, di incanalamento e ingrossamento delle stesse e di acquisizione di elevate velocità;
- per non avere valutato l'elevatissima pericolosità del versante, alla luce della recente nevicata, con accumulo di 30-40 cm di neve fresca su quella già esistente e azione eolica estremamente rilevante (venti da S.E. e successivamente da Ovest, moderati o forti);
- per non avere adeguatamente valutato le condizioni di elevato rischio, quali emergenti anche dai bollettini meteorologici, dalla scarsa conoscenza



- dell'attività sciistica dei clienti, peraltro portandoli in zona pericolosa senza conoscerla adeguatamente, non avendola mai percorsa in passato;
- per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;
 - per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano il rilevante strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in relazione ai venti e alla temperatura con pericolo di "distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi";
 - per non avere minimamente valutato le condizioni esistenti dopo la nevicata del 4.3.2017 che aveva determinato nuovi e rilevanti accumuli di neve ventata a lastroni di spessore fino a 50 cm, che si erano aggiunti a precedenti accumuli, creando strati di diversa e debolissima coesione, ulteriormente diminuita dall'azione del vento;
 - per non avere valutato la bassa temperatura che aveva determinato un metamorfismo costruttivo per gradiente termico, con formazione di cristalli sfaccettati, di rilevante spessore, con scarsissima o nulla capacità di coesione e formazione di brine in profondità.

Per quanto riguarda J.A.F.F.

- per non avere, in qualità di coordinatore a terra, evidenziato adeguatamente le condizioni di pericolo relative a discese comunque possibili dal luogo dove i gruppi erano stati trasportati, non effettuando alcuna riunione informativa con le guide e i loro clienti che avrebbe evidenziato in modo più puntuale e completo le condizioni dei luoghi e i rischi concretamente presenti, anche in relazione ai numerosi sorvoli effettuati e alle condizioni meteo dei giorni precedenti;
- per non avere fornito adeguata informazione supplementare, in ordine ai rilevanti pericoli derivanti dalle condizioni meteo e dalla situazione della neve,



alla guida ~~BRAND~~, nonostante la giovane età dello stesso e la assoluta mancanza di conoscenza dei luoghi, anche alla luce dei bollettini meteo che evidenziavano condizioni di elevatissimo pericolo in tutta la valle, derivanti da condizioni della neve e condizioni meteo, sopra evidenziate, tali da determinare un elevatissimo pericoli di distacco di rilevanti masse di neve;

- per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;
- per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano la presenza dello strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in relazione ai venti e alla temperatura con pericolo di “distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi”;
- per non essere intervenuto nonostante la discesa dello “Tsa” originariamente inibita, fosse accessibile ed effettivamente percorsa da altre persone prima della discesa del gruppo condotto dal ~~B~~;
- per avere comunque consentito l’attività di eliski, effettuando numerosi trasporti di gruppi, in una zona altamente pericolosa, senza valutare che le condizioni generali dei versanti erano pericolosissime e senza valutare la possibilità che i gruppi trasportati intraprendessero percorsi pericolosi;
- per non avere ridotto o interrotto i trasporti, nonostante le condizioni di elevato pericolo, comunque consentendo un’attività estremamente pericolosa, soprattutto in relazione al numero di persone presenti ed ai numerosi passaggi;
- Per avere, in violazione dell’art. 3.1. dell’ALL. A alla delibera di giunta 1342 del 7.10.2016 consentito il trasporto passeggeri nonostante le condizioni temporali e ambientali non garantissero un’adeguata sicurezza, anche nella fase di discesa;
- per non avere interrotto l’attività pur essendo a conoscenza che i gruppi, sin dal mattino, avevano percorso la discesa dello Tsa, anche perché, sin dal primo



mattino, aveva inviato l'elicottero per il recupero di un gruppo che aveva già effettuato la discesa in questione;

Per quanto riguarda PESCO:

- per non avere, in qualità di legale rappresentante dell'impresa esercente l'attività di "Eliski", valutato adeguatamente le condizioni di pericolo relative a discese comunque possibili dal luogo dove i gruppi erano stati trasportati, non organizzando il servizio a terra con modalità tali da fornire informazioni puntuali e capillari a tutti i gruppi, anche considerando l'elevato numero di sorvoli effettuati che avrebbe evidenziato in modo più puntuale e completo le condizioni dei luoghi e i rischi concretamente presenti, anche in alle condizioni meteo dei giorni precedenti;
- per avere esercitato l'attività di eliski, effettuando numerosi trasporti di gruppi, in una zona altamente pericolosa, senza valutare che le condizioni generali dei versanti erano pericolosissime e senza valutare la possibilità che i gruppi trasportati intraprendessero percorsi pericolosi, a prescindere dalla individuazione delle stesse, in particolare per non avere interrotto i trasporti, nonostante fosse prevedibile che le persone trasportate intraprendessero percorsi pericolosi;
- per non avere ridotto o interrotto i trasporti, nonostante le condizioni di elevato pericolo, comunque esercitando un'attività estremamente pericolosa, anche in relazione al numero di persone presenti ed ai numerosi passaggi, non interrompendo i trasporti nonostante la conoscenza delle condizioni di rischio elevato e nonostante la consapevolezza del fatto che gruppi di persone avevano già intrapreso il percorso dello "Tsa";
- per non avere adeguatamente valutato il rilevante rischio valanghe, di grado 3 (marcato), quindi con possibili distacchi con debole sovraccarico su pendii ripidi;
- per non avere valutato minimamente i rilevanti pericoli evidenziati dal bollettino meteo emesso già alle ore 16 del 4.3.2017 che evidenziavano il rilevante strato di neve a bassissima coesione e la scarsa tenuta anche in



relazione ai venti e alla temperatura con pericolo di “distacco spontaneo: valanghe di neve a debole coesione e lastroni di piccole o medie dimensioni di superficie dai pendii ripidi”;

Commesso in Valgrisenche il 5 marzo 2017.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Il Pubblico Ministero conclude chiedendo per l'imputato ~~PERICO~~ l'assoluzione per non aver commesso il fatto e per gli imputati ~~BRIAND~~ e ~~JAMIN~~ conclude chiedendo l'affermazione della penale responsabilità alla condanna così determinata: per ~~BRIAND~~ pena di anni 1 e mesi 6 di reclusione e per ~~JAMIN~~ pena di anni 1 di reclusione, con ogni beneficio di legge concedibile.

Il difensore dell'imputato ~~BRIAND~~, avv. ~~SANO~~, così conclude chiedendo l'assoluzione perché il fatto non sussiste o perché non lo ha commesso.

Il difensore degli imputati ~~JAMIN~~ e ~~PERICO~~, avv. ~~PEPE~~, così conclude chiedendo per ~~JAMIN~~ assoluzione con formula ampia ex art. 530 co. I o co. II c.p.p., per ~~PERICO~~ assoluzione ex art. 530 co. I o co. II c.p.p.

MOTIVI DELLA DECISIONE

~~BRIAND~~ ~~Lionel~~, ~~PICCO~~ ~~Gastor~~, ~~JAMIN~~ ~~Rudi~~ e ~~PERICO~~ ~~Alessandro~~ sono tratti a giudizio – nelle rispettive qualità: 1) di guida alpina che aveva avuto l'incarico di accompagnare il gruppo di alcuni dipendenti della società “~~Patagon~~ ~~Company~~ ~~Europe~~”, 2) di coordinatore a terra e 3) di amministratore unico della “~~GMS~~ s.r.l.” società capogruppo della ~~R7~~, che gestiva l'attività di *eliski* nella zona della Valgrisenche – per rispondere del delitto di omicidio colposo di ~~BENNETT~~ ~~Luis~~, avvenuto in Valgrisenche il 5 marzo 2017.

Il dibattimento si è svolto nelle forme ordinarie, alla presenza degli imputati. All'udienza del 24/2/2020, il Giudice, rilevata l'assenza della parte civile e quindi l'omessa presentazione delle conclusioni scritte, revocava ai sensi dell'art. 82 comma 2 c.p.p. la costituzione di parte civile e per l'effetto escludeva i responsabili civili.



Dall'esame della complessa istruttoria svolta, emerge che intorno alle ore 7,30 AM del 5/3/2017, ~~ROSA Janni~~, responsabile della base *eliski* nella zona della Valgrisenche e coordinatore a terra, effettuava, unitamente alla guida ~~CHRISTO A...~~, a bordo di elicottero, un sorvolo delle zone che sarebbero state a breve interessate dalla pratica di *eliski*, allo scopo di verificare se, a seguito della nevicata del giorno precedente, le condizioni del manto nevoso e dei percorsi fossero tali da consentire alle guide alpine ed ai rispettivi clienti di affrontare, dopo l'atterraggio in quota, gli itinerari di scialpinismo praticabili sulla località (cfr. deposizione ~~CHRISTO~~, ud. 8/11/2019, trascr. 28 ss.; esame ~~JANNI~~, ud. 7/1/2020, trascr. 28 ss.).

La situazione appariva fin da subito piuttosto critica sia per la già citata nevicata del giorno precedente, sia per il vento (di intensità moderata 20/28 km/h e con previsione di rinforzo nel pomeriggio fino a 50/61 km/h), sia per l'intensità del pericolo valanghe desumibile dall'apposito bollettino regionale di quel giorno (stimato di grado 3 - marcato), con rilevante probabilità di distacchi di neve prodotti dall'importante azione eolica delle ore precedenti ed infine per l'acclività dei pendii ove le discese avrebbero dovuto avere luogo di lì a breve (cfr. esame CT ~~NEZZA~~, ud. 8/11/2019, trascr. 44 ss.; relazione consulenza tecnica ~~NEZZA~~, 3 ss.).

Dopo la prima perlustrazione aerea, ~~JANNI~~ eseguiva, previo atterraggio dell'elicottero in quota su elisuperficie occasionale, una discesa dal percorso comunemente denominato "del Buco" e dava quindi avvio alla prevista attività di *eliski*, giudicando sicuri solo gli itinerari denominati "Chateau", "del Buco" e del ghiacciaio di "Glairetta" e vietando i restanti percorsi raggiungibili con l'elicottero in quella località (cfr. esame ~~JANNI~~, ud. 7/1/2020, trascr. 29 ss.).

Le citate limitazioni alla pratica sportiva venivano comunicate alle guide alpine durante la riunione che si teneva intorno alle ore 8,30 AM presso la base *eliski*, prima di dare inizio ai singoli trasferimenti in elicottero delle guide e dei rispettivi clienti (c.d. rotazioni). Alla riunione partecipavano le sole guide e non anche i clienti, e comunque non erano presenti le guide ~~B...~~ ~~L...~~



e MARIKHOV Fabien GIBERT, che sopraggiungevano insieme al loro gruppo di clienti solo più tardi.

Durante il colloquio intrattenuto con JANNI, svolto in lingua francese tra le ore 9 e le ore 9,30 AM, BRUNO e MARIKHOV apprendevano che quel giorno gli itinerari “aperti” (ossia non vietati dal coordinatore a terra, lo JANNI appunto) erano soltanto tre e non anche i restanti (cfr. deposizione MARIKHOV, ud. 7/1/2020, trascr. 5 ss.; esame JANNI, ud. 7/1/2020, trascr. 29 ss.; esame BRUNO, ud. 7/1/2020, trascr. 38 ss.).

Durante la prima rotazione, le condizioni di visibilità miglioravano e gli operatori constatavano che il pendio roccioso sovrastante il ghiacciaio Barmaverain aveva già scaricato il proprio accumulo di neve, producendo alcune valanghe di medie dimensioni e ciò consentiva di praticare in sicurezza la discesa anche del ghiacciaio del Giasson, oltre ai tre itinerari già citati (cfr. esame JANNI, ud. 7/1/2020, trascr. 36-37).

Il coordinatore a terra JANNI comunicava via radio tale decisione alle guide alpine, specificando che da quel momento le vie aperte erano in tutto quattro e che le restanti erano interdette (cfr. esame BRUNO, ud. 7/1/2020, trascr. 39: *“poi abbiamo ricevuto un messaggio da Rudi JANNI e ci ha detto che l’itinerario di Giasson è aperto”*).

Intorno alle successive ore 11,20, la guida alpina CHASSIN Alex informava via radio il coordinatore a terra JANNI che un gruppo di scialpinisti stava scendendo su un percorso interdetto, comunemente denominato “Tsa” o “Chalet”, costituente una diramazione dell’itinerario del ghiacciaio del Giasson (cfr. deposizione CHASSIN, ud. 8/11/2019, trascr. 30).

JANNI Rudi comunicava nuovamente via radio e in italiano di non effettuare quel percorso, in quanto giudicato non sicuro e di attenersi alle prescrizioni precedentemente impartite dal medesimo (cfr. deposizione CHASSIN, ud. 8/11/2019, trascr. 33).



Nonostante ciò, lo stesso ~~JANIN~~ riceveva poco dopo la richiesta della guida alpina ~~GARY Jean Pierre~~ di essere recuperata a valle dello "Chalet" insieme ai suoi clienti (cfr. esame ~~JANIN~~, ud. 7/1/2020, trascr. 29-30).

Intorno alle ore 12, il gruppo di scialpinisti guidato da ~~BRUNO Lionel~~ e composto da ~~SIMON Eric~~, ~~BENIGNO Kati~~, ~~FOSTER Gavin Sidney~~ e ~~FRAIS BENOIT~~ Lino, dopo avere effettuato una prima discesa completa del ghiacciaio del Giasson, intraprendeva una seconda discesa sul medesimo ghiacciaio e, giunto all'intersezione con il percorso comunemente denominato "Tsa" o "Chalet", lo imboccava, percorrendo un primo tratto con pendenza moderata e condizioni del manto nevose perfette, recanti tracce del recente passaggio di altri scialpinisti; quindi impegnava un tratto più ripido con pendenze superiori anche al 30% (cfr. esame CT ~~NIZZI~~, ud. 8/11/2019, trascr. 44 ss.; relazione consulenza tecnica ~~NIZZI~~, 3 ss.; esame ~~BRUNO~~, ud. 7/1/2020, trascr. 39-40).

Durante tale tratto di discesa, ~~FRAIS BENOIT~~ Lino cadeva (forse impattando contro una roccia parzialmente coperta di neve) e perdeva gli sci.

~~FOSTER Gavin Sidney~~ si fermava vicino a lui e lo aiutava nella ricerca degli sci, rimasti sepolti nella neve fresca.

La guida ~~BRUNO Lionel~~ ed i due restanti componenti del gruppo arrestavano la discesa più a valle, restando in attesa.

Improvvisamente, dal ripido pendio sovrastante si staccava una valanga.

La guida e i due sciatori rimasti a valle urlavano ripetutamente in francese segnalando il distacco della valanga.

Solo ~~FOSTER Gavin Sidney~~ riusciva a sottrarsi alla valanga grazie alla sua prontezza e al fatto che poteva allontanarsi rapidamente sciando.

Il giovane ~~FRAIS BENOIT~~ Lino, privo degli sci, veniva invece sepolto dalla valanga.

Egli veniva estratto ormai cadavere dagli operatori del Soccorso Alpino, sopraggiunti sulla località a seguito dell'allarme diramato via radio.



La descrizione della caduta della valanga e degli spostamenti dei singoli sciatori, come sopra riportata, è tratta dalla visione diretta del filmato registrato con camera GO-PRO ad alta definizione da uno dei componenti del gruppo (~~SIKON Eric~~) ed acquisito agli atti prodotti dalla difesa ~~BRANCO~~ all'udienza del 2/7/2019 (v. in particolare i doc. nn. 6 e 7) e dal Pubblico Ministero sempre all'udienza 2/7/2019 (si vedano in particolare i doc. nn. 14 e 18).

Il decesso del giovane avveniva per asfissia acuta, in quanto sepolto sotto un consistente strato di neve compatta e scarsamente permeabile all'aria.

Così riassunto il fatto, quale emergente dall'istruzione svolta, occorre in primo luogo **esaminare le singole posizioni dei tre imputati.**

La posizione di JANIN Rudi. Il 5/3/2017 ~~JANIN Rudi~~, guida alpina, era il coordinatore a terra dipendente della società di gestione dell'attività di *eliski*, denominata "~~RIF GEA~~", composta da "~~GMA~~ srl", "~~EKO~~ scarl", "~~Aister~~ Aviodon s.r.l."

Per comprendere i presupposti ed i limiti della responsabilità del coordinatore a terra, occorre anzitutto considerare la normativa di settore.

In linea generale, l'art. 3 comma 1 della legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta 4 marzo 1988, n. 15, recante disciplina delle attività di volo alpino ai fini della tutela ambientale, stabilisce che l'attività di trasporto passeggeri avente per oggetto il trasporto di sciatori debba avvenire in condizioni temporali ed ambientali che garantiscano la sicurezza degli sciatori medesimi anche nella successiva discesa di sci.

A tale fine, l'art. 2 comma 3 della medesima legge regionale stabilisce che, per l'esercizio dell'attività di *eliski* debbano essere stipulate apposite convenzioni stipulate tra i Comuni competenti per territorio ed i soggetti che offrono al pubblico il servizio di *eliski*, sulla base di una convenzione-tipo redatta dall'Assessorato competente per il Turismo e approvata dalla Giunta regionale, previo parere delle Commissioni consiliari competenti.



La figura del coordinatore a terra, rivestita dallo ~~JACOB~~, è prevista dalla **convenzione** stipulata in data 16/1/2017 tra ~~PIRELLA Alessandro~~, in qualità di amministratore unico della “~~GMM~~ s.r.l.”, società capogruppo della RTI sopra citata, e ~~MOFFA Riccardo~~, in qualità di Sindaco del comune di Valgrisenche (AO), prodotta dal Pubblico Ministero al doc. n. 3 all’udienza del 2/7/2019.

In adempimento a quanto prescritto dalla citata legge regionale e dalla convenzione-tipo, nell’art. 3 della convenzione stipulata in data 16/1/2017 vengono specificati le funzioni ed i compiti del coordinatore a terra.

Per quanto qui rileva, la convenzione stabilisce che il coordinatore a terra:

- dovrà coordinare l’attività di *eliski* (trasporto e discesa) (art. 3 comma 3 della convenzione);
- valutare “*le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, informare su tali condizioni gli accompagnatori ed eventualmente precludere macro-aree da lui ritenute non idonee all’attività di eliski*” (art. 3 comma 4);
- informare gli accompagnatori riguardo all’esistenza di particolari vincoli ambientali e divieti posti dalle autorità pubbliche (art. 3 comma 5).

La posizione di ~~BRENDON Lionel Pierre Gaston~~. Il giorno della tragedia, ~~BRENDON Lionel Pierre Gaston~~, guida alpina di nazionalità francese, era un accompagnatore.

Il ruolo di **accompagnatore** è esattamente definito dall’art. 3 della citata convenzione stipulata in data 16/1/2017.

L’accompagnatore:

- insieme al pilota dell’elicottero, sceglie quale elisuperficie occasionale utilizzare tenendo conto delle condizioni di vento, neve al suolo, visibilità, pericolo di valanga, al fine di garantire le migliori condizioni di sicurezza (art. 3 comma 7);



- assiste dopo lo sbarco un solo gruppo di sciatori elitrasportati (art. 3 comma 8), composto al massimo da sette sciatori (art. 3 comma 2 lett. c della citata L.R. n. 15/1988);
- sceglie “liberamente” gli itinerari di discesa all'interno del comprensorio di *eliski*, a meno di limitazioni indicate dal coordinatore a terra e tenendo conto delle zone di salvaguardia (art. 3 comma 10);
- è responsabile dell'incauta esposizione a rischi oggettivi dei clienti a lui affidati, dal momento dello sbarco e fino al termine della discesa (art. 3 comma 9);
- ha la responsabilità della scelta del percorso di discesa, che deve rispettare i limiti previsti dalla cartografia approvata per le aree di discesa (art. 3 comma 9).

La posizione di ~~PIRELLA Alessandro~~ ~~PIRELLA Alessandro~~ è tratto a giudizio unicamente per essere l'amministratore unico della “GMI s.r.l.” società capogruppo del raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) che gestiva l'attività di *eliski* nella zona della Valgrisenche.

Tenuto conto dei ruoli e dei compiti svolti da ciascuno dei tre imputati, il Tribunale giunge alla conclusione che sia ravvisabile una condotta colposa unicamente a carico dell'accompagnatore ~~BRESCIA Lionel Pigo~~ ~~BRESCIA Lionel Pigo~~ Gaston, mentre nessun addebito può essere mosso a carico del coordinatore a terra ~~JACQUIN Rudi~~ e del legale rappresentante del RTI, ~~PIRELLA Alessandro~~.

Infatti, iniziando dalla posizione rivestita da ~~JACQUIN Rudi~~, egli risulta avere svolto tutti i compiti che la citata convenzione gli attribuisce.

In particolare, nel caso in esame, egli:

- ha fattivamente valutato le condizioni meteo e nivologiche del comprensorio nel suo complesso, effettuando un sorvolo preliminare in elicottero prima dell'inizio dell'attività di *eliski* sugli itinerari presenti nel comprensorio della Valgrisenche e intraprendendo una discesa di prova su uno degli itinerari, allo scopo di valutare in modo

- ravvicinato (“sul terreno”) le reali condizioni nivologiche del comprensorio;
- all’esito di tale esame, ha precluso taluni itinerari praticabili nel comprensorio, non avendoli ritenuti idonei all’esercizio dell’attività di *eliski* in considerazione delle condizioni meteo e nivologiche rilevate; ha condotto tale attività in modo particolarmente scrupoloso ed attento, consentendo l’apertura di soli tre itinerari (poi aumentati a quattro nel corso della mattina) su un complesso di 18;
 - ha puntualmente informato gli accompagnatori delle condizioni meteo e nivologiche rilevate e li ha resi edotti delle limitazioni ai percorsi da lui stesso deciso: per sgomberare, al riguardo, ogni possibile questione in ordine all’effettiva comprensione di tali divieti da parte dell’accompagnatore ~~BRAND~~ (francofono), è lo stesso ~~BRAND~~ a chiarire di avere compreso esattamente le disposizioni adottate dallo ~~JANN~~ (cfr. esame ~~BRAND~~, ud. 7/1/2020, trascr. 39: ~~JANN~~, nel corso della riunione preliminare svolta “*poco dopo le nove del mattino*” ... “*ha detto che ci sono alcuni itinerari aperti, Chateau Blanc, abbiamo deciso di andare lì per cominciare questo itinerario. Poi abbiamo ricevuto un messaggio da Rudi JANN e ci ha detto che l’itinerario di Giasson è aperto*”);
 - ha costantemente seguito le varie fasi dell’attività di *eliski* in corso ed è attivamente intervenuto via radio (come si è visto, esprimendosi con modalità comprensibili ed effettivamente comprese da ~~BRAND~~) per consentire l’accesso ad un itinerario dapprima interdetto (quello del ghiacciaio del Giasson) e poco dopo per rammentare a tutti gli accompagnatori di percorrere soltanto gli itinerari espressamente da lui indicati e non altri.

Va poi chiaramente affermato, anche qui per sgomberare ogni dubbio al riguardo, che la scelta degli itinerari ricadeva nell’esclusiva responsabilità degli accompagnatori (art. 3 comma 10 della convenzione) ed il coordinatore a



terra non aveva un dovere di vigilanza o di controllo sulle scelte degli accompagnatori, i quali, si ripete, trattandosi di soggetti con specifica qualifica professionale, erano perfettamente in grado di decidere in autonomia, sempre nel rispetto delle limitazioni disposte dal coordinatore a terra.

A riprova della correttezza dell'operato dell'imputato ~~JANZI~~ si osserva che nessun incidente o distacco di neve è avvenuto lungo gli itinerari consentiti e che invece la valanga si è staccata su uno degli itinerari espressamente interdetti dal coordinatore a terra.

Alla luce di quanto precede, non si ravvisa pertanto alcuna colpa nella condotta di ~~JANZI~~ ~~Randi~~ e se ne impone l'assoluzione per carenza dell'elemento psicologico del reato e dunque con la formula indicata nel dispositivo che segue.

Ad eguale conclusione, si deve pervenire con riguardo a ~~PENCO~~ ~~Assandro~~, i cui doveri, eventualmente rilevanti in questa sede penale, risultano circoscritti alle previsioni della citata convenzione stipulata in data 16/1/2017 e la cui trasgressione non è stata neppure contestata dal Pubblico Ministero nel capo di imputazione.

Egli aveva sì il dovere di apprestare il servizio di *eliski* in conformità alle previsioni della convenzione, e ciò, come si è detto, non è stato neppure posto in discussione dall'organo dell'accusa, ma non aveva certamente il dovere di presenziare personalmente alle singole attività, come implicitamente l'imputazione formulata a suo carico gli imporrebbe, poiché la valutazione in concreto delle condizioni di pericolo e le decisioni sul numero e la frequenza dei trasporti degli sciatori sugli elicotteri erano demandate alle scelte del coordinatore a terra e non erano concentrate in capo al legale rappresentante dell'impresa di gestione dell'attività di *eliski*.

A ben diversa conclusione occorre invece giungere per quanto concerne l'accompagnatore ~~BRAND~~ ~~Lionel~~ ~~Piero~~ ~~Gastin~~.

Già si è detto che è specifico dovere di ciascun accompagnatore, in ragione della particolare qualifica di guida alpina e dell'esperienza maturata da anni di

pratica sportiva, assistere il gruppo di sciatori dopo l'atterraggio su una elisuperficie occasionale, scelta dal medesimo accompagnatore d'intesa con il pilota dell'elicottero e quindi scegliere "liberamente" (come recita testualmente l'art. 3 comma 10 della convenzione) l'itinerario di discesa tra quelli previsti dalla cartografia ufficiale (art. 3 comma 9) e nel rispetto delle limitazioni indicate dal coordinatore a terra (art. 3 comma 10).

~~BRAND~~ non ha purtroppo seguito le indicazioni del coordinatore a terra.

Egli infatti, dopo avere concordato con il pilota dell'elicottero di atterrare sull'elisuperficie occasionale conosciuta come "terrazza del Giasson", punto di partenza di ben 18 itinerari di discesa, ed avere accompagnato il proprio gruppo composto da quattro sciatori per una prima discesa sul percorso conosciuto come ghiacciaio del Giasson o Giasson "classico", decideva in autonomia di intraprendere una seconda discesa lungo un itinerario interdetto dal coordinatore a terra, quello denominato "Chalet" o "Tza": *"procedeva tutto normalmente e quindi ho deciso di proseguire l'itinerario, quello di Chalet. Era tutto regolare il percorso, solo ad un certo punto c'era un corridoio stretto, un canale più ripido. Quindi sono arrivato lì, ho visto il gruppo di ~~Stephan~~ ... quindi ho deciso di prendere il percorso a destra ... perché la parte sinistra era potenzialmente pericolosa"* a causa della presenza più a valle del gruppo guidato da ~~Stephan~~ (cfr. esame ~~BRAND~~, ud. 7/1/2020, trascr. 39).

~~BRAND~~ ha dunque ammesso di avere scelto un itinerario interdetto dal coordinatore a terra, trasgredendo pertanto un suo specifico dovere imposto dall'art. 3 comma 10 della convenzione più volte citata.

Tale scelta veniva svolta in modo del tutto consapevole perché egli ha ammesso di avere compreso le disposizioni impartite dallo ~~JANU~~ (cfr. esame ~~BRAND~~, ud. 7/1/2020, trascr. 39: ~~JANU~~, nel corso della riunione preliminare svolta *"poco dopo le nove del mattino"* ... *"ha detto che ci sono alcuni itinerari aperti, Chateau Blanc, abbiamo deciso di andare lì per cominciare questo itinerario. Poi abbiamo ricevuto un messaggio da ~~Rudi~~*



~~JAMES~~ e ci ha detto che l'itinerario di Giasson è aperto", con ciò desumendosi che tutti gli altri itinerari, Chalet compreso, erano interdetti).

Non può che rimarcarsi la grave imprudenza di tale scelta, avvenuta non solo trasgredendo le specifiche limitazioni impartite dal coordinatore a terra, ma per di più assunta in presenza di condizioni meteo e nivologiche non ottimali: già si è detto che nel corso della giornata precedente era nevicato ed il forte vento del giorno precedente e della notte aveva certamente causato accumuli nevosi potenzialmente passibili di improvviso cedimento.

~~BROWN~~, invece, decideva di affidarsi ad un superficiale esame visivo del tratto iniziale dello "Chalet" ("*...era tutto regolare il percorso*"), ben sapendo che il tratto successivo era ben più stretto e ripido ("*un corridoio*", come da lui stesso definito) e dunque più facilmente esposto al pericolo di valanghe a causa degli accumuli di neve trasportata dal vento e non ancora assestati.

Una maggiore prudenza, facilmente esigibile nelle condizioni date, avrebbe dovuto consigliare al ~~BROWN~~, proprio perché guida alpina con anni di esperienza scialpinistica in varie parti del mondo, di non intraprendere la discesa dello Chalet, ma di limitarsi a seguire uno dei quattro itinerari consentiti in quel momento dal coordinatore a terra.

~~BROWN~~ decideva invece di accompagnare il gruppo lungo l'itinerario vietato dello Chalet, fidandosi unicamente di un esame visivo del tratto iniziale dell'itinerario (non particolarmente ripido), trascurando di valutare le condizioni del successivo tratto stretto e ripido.

Gli ulteriori elementi di valutazione addotti dal ~~BROWN~~ a giustificazione della sua scelta conducono unicamente ad un giudizio di grave imprudenza del suo operato.

Egli ha infatti asserito, nel corso del suo esame dibattimentale, di avere notato tracce recenti che segnalavano il passaggio di sciatori in direzione dell'itinerario vietato e di avere incontrato una guida italiana, tale ~~RASPO~~ ~~Parisi~~, che gli aveva detto che gli itinerari erano tutti aperti.



Se davvero ~~BRAND~~ si è basato su tali elementi per decidere di intraprendere la discesa vietata dello Chalet (e non vi sono motivi per dubitarne, poiché li ha riferiti lui stesso nel corso del suo esame dibattimentale), la sua condotta è stata gravemente imprudente e certamente indegna di un professionista con anni di esperienza.

La presenza di tracce precedenti di passaggio non è indice di sicurezza dell'itinerario, poiché altri gruppi avrebbero potuto trasgredire, in modo altrettanto imprudente, le limitazioni imposte dal coordinatore a terra intraprendendo l'itinerario interdetto ed ovviamente l'imprudenza altrui non giustifica la propria.

Le generiche rassicurazioni di una guida incontrata per caso (tale ~~RAFFO~~ ~~Potito~~, di cui peraltro nulla si sa, né il nominativo emerge dagli atti processuali) non valgono certamente ad elidere o superare le precise indicazioni del coordinatore a terra.

Dalle gravi negligenze sopra descritte, non può che concludersi che ~~BRAND~~ abbia per inescusabile negligenza condotto il gruppo di sciatori che stava accompagnando lungo un itinerario interdetto, particolarmente stretto e ripido in un suo tratto e seriamente esposto ad un imminente rischio valanghivo. Rischio che si è tragicamente verificato cagionando la morte di uno degli sciatori che erano con la guida francese, odierno imputato.

La difesa del ~~BRAND~~ ha poi lungamente sostenuto che la causa della valanga, lungi dal derivare da un fenomeno naturale, sarebbe da attribuirsi al passaggio di alcuni sciatori a monte del gruppo condotto dallo stesso ~~BRAND~~, sciatori che avrebbero anch'essi intrapreso la discesa vietata dello Chateau.

A ben vedere, però, anche ammettendo come fondata la tesi difensiva sopra citata, e dunque ammettendo che la causa della valanga non fosse naturale ma determinata dal passaggio di altri sciatori a monte, ciò non vale ad escludere la colpa del ~~BRAND~~ nella causazione dell'evento morte del giovane ~~BRAND~~ ~~Filippo L...~~



E' infatti nozione elementare in tema di responsabilità colposa c.d. per assunzione che il soggetto che si assume contrattualmente l'obbligo di proteggere altri da eventuali pericoli deve agire secondo prudenza per garantire la sicurezza contro ogni eventuale rischio, sia esso proveniente da cause naturali, che da fattori o comportamenti umani.

Nel caso in esame, l'accompagnatore ~~BRIANNO~~ ha contrattualmente assunto l'obbligo di proteggere gli sciatori da ogni pericolo che attenti alla loro incolumità personale, sia che provenga da fattori naturali (il distacco spontaneo di una valanga o comunque dovuto a cause naturali), sia che provenga da comportamenti umani (come il sovrastante passaggio di altri sciatori).

La difesa dell'imputato ritiene invece che l'assunzione contrattuale dell'obbligo di protezione riguardi – contro ogni evidenza e spiegazione – le sole cause naturali e non anche quelle umane, introducendo così una inedita selezione dei fattori fondanti l'affermazione della responsabilità colposa, circoscritti alle sole cause naturali.

Neppure può sostenersi che il sovrastante passaggio di altri sciatori, quale causa scatenante la valanga, possa ritenersi di per sé sola a cagionare l'evento e dunque ad escludere il nesso eziologico intercorrente tra la condotta colposa dell'agente e l'evento morte, ai sensi dell'art. 41 c.p.

E' infatti lo stesso art. 41 comma 1 c.p. ad escludere testualmente che, nel concorso di cause, una causa concomitante (cioè il sovrastante passaggio di altri sciatori), anche se indipendente dall'azione o dall'omissione del colpevole (ossia, in questo caso, della condotta colposa ~~BRIANNO~~), non esclude il rapporto di causalità tra l'azione e l'evento.

Resta infine da esaminare l'ipotesi che la causa concomitante supposta dalla difesa (si ripete, il sovrastante passaggio di altri sciatori) fosse di natura imprevedibile e tale da escludere la colpa del ~~BRIANNO~~.

Tale ipotesi, a ben vedere neppure sostenuta dalla difesa, non consente di affermare che la causa concomitante fosse imprevedibile per il ~~BRIANNO~~.



Il concomitante transito lungo l'itinerario di altri scialpinisti era infatti da ritenersi concretamente prevedibile, posto che altri gruppi di scialpinisti erano presenti sulla località a causa dell'esercizio dell'attività di *eliski*. Oltre a ciò, a riprova della prevedibilità di quanto accaduto, un transito di sciatori lungo l'itinerario vietato era concretamente avvenuto poco prima, come è inequivocabilmente attestato dalla presenza di tracce lungo il percorso dello Chalet, presenza di tracce addirittura riferita dallo stesso ~~BRAND~~, e dunque tale transito non può costituire un fattore eccezionale o imprevedibile.

In conclusione, l'imputato ~~BRAND~~ va riconosciuto colpevole, oltre ogni ragionevole dubbio, dell'omicidio per colpa del giovane ~~BRAND~~ ~~Franco~~ ~~Luca~~.

Passando al trattamento sanzionatorio, nella determinazione della pena soccorrono i parametri di commisurazione stabiliti dall'art. 133 c.p.

Tra di essi, nel caso in esame, assumono particolare rilievo:

- la gravità del danno cagionato alla persona offesa dal reato, da valutarsi nel massimo grado, avendo la condotta colposa dell'imputato addirittura determinato la morte di un uomo;
- il grado della colpa, da valutarsi in modo elevato, poiché è emersa la prova inconfutabile che l'imputato ha consapevolmente trasgredito una precisa limitazione imposta dal coordinatore a terra nella scelta degli itinerari percorribili; nell'intraprendere l'itinerario vietato, si è lasciato guidare da un superficiale esame visivo del tratto iniziale dell'itinerario stesso, esame che una guida della sua esperienza, per di più conoscitrice della località, avrebbe dovuto ritenere del tutto insufficiente, posto che gli era noto che il tratto successivo dell'itinerario vietato era un corridoio stretto, ripido ed esposto al concreto pericolo di valanghe, da qualunque causa (naturale od umana) determinabili; nella scelta dell'itinerario, che cadeva sotto la sua esclusiva responsabilità, ha altresì confidato imprudentemente nelle generiche indicazioni di una guida italiana, che a suo dire gli avrebbe detto che tutti gli itinerari erano aperti, senza attivarsi per chiedere



quanto meno conferma via radio della circostanza al coordinatore a terra.

Tali gravissime leggerezze ed imprudenze conducono ad un giudizio di particolare riprovazione della condotta della guida francese e pertanto a ritenere congrua la pena di anni due di reclusione.

L'imputato non appare neppure meritevole della concessione delle circostanze attenuanti generiche, né vi sono ragioni per ritenere che egli si asterrà in futuro dal commettere nuovi reati in materia colposa.

In proposito, a giustificazione di tale severo giudizio, si deve osservare che il ~~BRAND~~ non si è reso minimamente conto della gravità della sua condotta ed ha anzi giustificato il suo operato asserendo di avere bene agito, pur commettendo in realtà talune gravissime leggerezze ed imprudenze, e non tenendo le medesime in alcuna considerazione.

Così, la scelta avventata di intraprendere un itinerario vietato o l'affidare il proprio giudizio a dati di fatto che avrebbero dovuto condurre a scelte opposte (es. la presenza di precedenti tracce sull'itinerario vietato) o l'essersi affidato a rassicurazioni generiche ed estemporanee di guide incontrate per caso o ancora il non tenere in alcun conto le indicazioni del coordinatore a terra, unitamente ad un atteggiamento di giustificazione indiscutibile del proprio operato sulla base di una vantata esperienza pluriennale in ogni parte del mondo, costituiscono circostanze che non consentono di ipotizzare che il ~~BRAND~~, ove si trovasse in condizioni analoghe a quelle per le quali è sotto processo (e vi si troverà certamente, in ragione del suo lavoro), non effettuerà le medesime scelte imprudenti o comunque terrà conto dell'insegnamento derivante dalle gravi negligenze della sua condotta accertate in questa sede, posto che egli si è mostrato completamente inconsapevole ed insensibile rispetto ad esse.

Si impone pertanto un percorso rieducativo della guida alpina, che dovrà necessariamente svolgersi in sede di esecuzione penale, allo scopo di fargli comprendere la natura e la portata degli errori commessi dovuti a sua esclusiva colpa.



Ciò che non potrebbe avvenire se si concedesse la sospensione condizionale della pena.

Infine, alla condanna segue il pagamento delle spese processuali, come da dispositivo.

La particolare complessità del caso e della motivazione della presente sentenza giustificano il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.

P.Q.M.

Il Giudice, visti gli artt. 533-535 c.p.p., dichiara ~~Bruno~~ ~~Linob~~ ~~Pizzuc~~ ~~Gastua~~ colpevole del reato a lui ascritto e lo condanna alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Visto l'art. 530 c.p.p., assolve ~~JANIS~~ ~~Radi~~ e ~~PAOLO~~ ~~Musolino~~ dal reato loro rispettivamente ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 544 comma 3 c.p.p., riserva la motivazione della presente sentenza nel termine di giorni sessanta.

Aosta, 24/2/2020.

Il Giudice
dott. Marco Tornatore

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
DOTT.SSA MARINA CARELLI

- Atto di appello della difesa dell'imputato ~~Bruno~~
depositato il 17/06/20
- comunicato al P.M. il 13/07/20